

DOMANDA: Salve, come mai le GO da annullare tramite il Venditore di energia non sono ancora visualizzabili sul conto proprietà GO dell'Energivoro? Grazie

RISPOSTA: eventuali GO annullate in favore dell'energivoro da parte del fornitore saranno rese visibili entro il 14 marzo nella sezione del Portale GO di ciascun energivoro sotto il tab "Dettaglio Calcolo".

DOMANDA: Buongiorno, siamo a richiedere chiarimenti sulla voce dei prelievi relativa all'autodichiarazione. Poiché in azienda sono presenti POD minori da consumi irrilevanti con fatture di difficile reperibilità volevamo sapere se è necessario inserire nella voce la complessità dei contatori o è sufficiente il consumo relativo a quelli più energivori dichiarati anche in CSEA? Grazie

RISPOSTA: il dato di prelievo deve essere riferito a tutti i POD sottostanti la P.IVA dell'Energivoro. Il dato di prelievo autodichiarato dall'Energivoro sarà oggetto di verifica e controllo da parte del GSE, e nel caso difforme da quanto rilevato dal GSE, sarà rettificato sulla base del dato recepito dal GSE da parte degli enti competenti.

DOMANDA: Buongiorno. Un'azienda energivora ha numerosi POD intestati, di cui 1 principale e numerosi secondari. Al fine della dichiarazione CSEA è possibile indicare solo i consumi dei POD principale per soddisfare i requisiti. Nell'autodichiarazione GSE i consumi da dichiarare per green Conditionalities sono quelli di tutti i POD intestati all'azienda? I due valori di consumo (CSEA e GSE) devono coincidere o possono essere differenti (GSE consumi "completi" di tutti i POD mentre CSEA solo POD principale)? è prevista una % di tolleranze sui controlli?

RISPOSTA: il dato di prelievo deve essere riferito a tutti i POD sottostanti la P.IVA dell'Energivoro. Il dato di prelievo autodichiarato dall'Energivoro sarà oggetto di verifica e controllo da parte del GSE, e nel caso difforme da quanto rilevato dal GSE, sarà rettificato sulla base del dato recepito dal GSE da parte degli enti competenti. I dati di consumo dichiarati a CSEA e quelli dichiarati al GSE possono non coincidere. Le verifiche effettuate dal GSE sui dati autodichiarati dall'Energivoro si baseranno sui dati comunicati al GSE dagli enti competenti.

DOMANDA: Quando e dove sarà possibile la visualizzazione del calcolo preliminare della % da rinnovabile

RISPOSTA: Nella sezione del Portale GO dedicata a ciascun energivoro all'interno del tab "Quota GREEN" viene mostrato all'Operatore l'esito preliminare del calcolo della Quota Green effettuato automaticamente dal Portale GO sulla base dei dati autodichiarati dall'operatore e delle GO annullate automaticamente e di quelle annullate in favore dell'energivoro da parte delle imprese di vendita.

DOMANDA: Entro il 31/03/2025 verranno accreditate anche le GO relative all'esercizio 2024 di impianti da fonti FER? Ad oggi, sul conto GO produttori dell'azienda non sono ancora state accreditate le GO

RISPOSTA: Per l'anno di competenza 2024, gli Energivori che intendano includere gli autoconsumi da fonti rinnovabili nella verifica della c.d. Quota Green dovranno dichiarare sulle DSAN da compilare sul Portale GO nella sezione "Autodichiarazioni" entro e non oltre il 31/03/2025 gli autoconsumi rinnovabili associati ai seguenti impianti: impianti di proprietà degli energivori o di soggetti terzi con qualifica IGO valida nel corso del 2024 o per i quali sia stata richiesta la qualifica IGO entro il 31 dicembre 2024 e impianti di proprietà degli energivori per i quali risulti attiva con il GSE nel corso del 2024 una convenzione di cessione dell'energia al GSE (RID, SSP, TO, TFO). Gli autoconsumi contabilizzati ai fini del calcolo della quota green saranno limitati al periodo di validità delle convenzioni (mentre sui restanti periodi eventualmente non coperti da una convenzione con il GSE per il ritiro dell'energia, ai fini del suddetto calcolo, dovrà essere attiva una qualifica IGO). Inoltre, affinché vengano conteggiate per la Quota Green di un energivoro anche eventuali GO emesse sul conto proprietà di un produttore quest'ultime dovranno essere oggetto di trasferimento sulle piattaforme delle GO gestite dal GME. Una volta trasferite dal produttore all'energivoro le GO otterranno un annullamento automatico sul conto proprietà di quest'ultimo.

DOMANDA: le imprese di vendita possono annullare GO per quantità superiori ai prelievi di energia elettrica da rete, per esempio, con riferimento anche all'energia elettrica autoconsumata da fonti fossili?

RISPOSTA: le imprese di vendita possono annullare più GO in favore di un energivoro rispetto ai MWh venduti e tali GO (anche quelle eccedenti) concorrono alla corretta contabilizzazione della % green dell'energivoro, tuttavia, laddove non corrispondano ai prelievi da rete, non concorrono al calcolo dei mix energetici per quell'impresa di vendita. Gli Energivori possono altresì adempiere acquistando

autonomamente le GO in relazione all'intero fabbisogno da coprire con la Quota Green, in particolare con riferimento agli autoconsumi, sia da fonti rinnovabili sia da fonti fossili.

DOMANDA: nella sezione Autoconsumo da impianti rinnovabili del portale GO, per un impianto fotovoltaico, si possono considerare pari a zero l'energia annua assorbita dai servizi ausiliari?

RISPOSTA: se non sono presenti sì.

DOMANDA: a me risulta non necessario essere operatori sul GME se si trasferiscono le GO tramite piattaforma internazionale

RISPOSTA: Corretto, per i trasferimenti sulla piattaforma internazionale dell'AIB è sufficiente avere un conto proprietà attivo. L'export si avvia direttamente dalla piattaforma Certigy.

DOMANDA: Buongiorno nonostante annullamento di GO eseguito dal fornitore per il 2024 le GO non risultano ancora presenti sul portale GO, quando saranno disponibili?

RISPOSTA: eventuali GO annullate in favore dell'energivoro da parte del fornitore saranno rese visibili entro il 14 marzo nella sezione del Portale GO di ciascun energivoro sotto il tab "Dettaglio Calcolo".

DOMANDA: Buongiorno, operativamente che tipo di richiesta è necessario fare per poter accedere alla premialità? E questa in che misura è quantificata?

RISPOSTA: non è necessario fare una richiesta specifica. Per raggiungere la cd. Premialità è necessario raggiungere il 50% di copertura del proprio fabbisogno elettrico da fonti prive di carbonio. Di questo 50% almeno il 10% deve essere costituito da GO PPA oppure almeno il 5% da autoconsumo in sito o in prossimità.

DOMANDA: Cos'è la qualifica IGO? Grazie

RISPOSTA: La qualifica IGO viene rilasciata dal GSE per gli impianti per cui sia stata richiesta. La qualifica IGO è propedeutica al rilascio delle Garanzie di Origine, attestante la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La qualifica IGO può essere richiesta dai produttori che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

DOMANDA: Buongiorno, per un cliente che:1) non ha optato per la green conditionalities le GO, 2) che ha un profilo sia energivoro sia utilizzatore finale di PPA... come può gestire le quote GO da Energy release e da separato contratto PPA. su quale conto devono confluire? si possono interscambiare tra i diversi conti profilo?

RISPOSTA: se l'energivoro alla presentazione alla CSEA della domanda di iscrizione all'elenco Energivori non ha indicato l'opzione di cui all'art. 3 comma 8 lettera b) del DL 131/2023, vale a dire la scelta della "Riduzione dell'impronta di carbonio con energia da fonti che non emettono carbonio" di cui al controllo del GSE deve segnalarlo alla CSEA affinché quest'ultima comunichi al GSE l'inclusione del suddetto Energivoro all'opzione b). A tal punto sarà possibile per l'energivoro visualizzare le sezioni del Portale GO dedicate alle Green Conditionalities. Le GO da Energy release non concorreranno per la competenza 2024 al raggiungimento della quota del 30%, ma solo a partire dalla competenza 2025. Se l'energivoro ha aderito ad un PPA prevedendo anche lo scambio di GOPPA congiuntamente all'energia elettrica associata allora quest'ultime devono essere trasferite dal conto proprietà del produttore al conto proprietà dell'Energivoro dove otterranno un annullamento automatico e concorreranno alla quota green per la competenza 2024.

DOMANDA: cosa bisogna fare se il portale non permette di completare l'iscrizione al conto proprietà? cosa che è oggi molto urgente?

RISPOSTA: il portale GO consente l'apertura del conto proprietà GO agli Energivori iscritti nell'elenco delle imprese energivore detenuto da CSEA.

Per l'accesso alle funzionalità del portale GO dedicate agli Energivori nell'ambito del processo delle Green Conditionalities, è altresì necessario, in aggiunta all'iscrizione al registro delle imprese energivore di CSEA per la competenza 2024, che l'Energivoro provveda a comunicare a CSEA la scelta dell'opzione b) (riduzione dell'impronta di carbonio) affinché CSEA comunichi al GSE l'inclusione del suddetto Energivoro all'opzione b).

GSE aggiorna costantemente l'elenco delle aziende ammesse al portale GO sulla base delle comunicazioni fornite da CSEA.

DOMANDA: A cosa si fa riferimento esattamente con "piattaforma" dell'Association of Issuing Bodies?

RISPOSTA: La piattaforma dell'AIB (Association of Issuing Bodies) è la piattaforma utilizzata per gli scambi internazionali, vale a dire per i trasferimenti di GO (import ed export) tra un conto italiano e un conto estero. Le GO possono essere scambiate solo tra i registri europei appartenenti all'AIB. Quindi se un conto estero non appartiene al circuito AIB, le GO non possono essere scambiate con il conto appartenente a tale registro.

DOMANDA: Come posso tenere monitorato la scadenza delle GO che ho?

RISPOSTA: Le GO possono essere emesse, trasferite e annullate per un periodo di 12 mesi dalla produzione della relativa unità energetica e solo per un ulteriore periodo di 6 mesi possono essere annullate dalle imprese di vendita (per un totale, pertanto, di 18 mesi). In caso di **annullamento automatico**, però, il periodo è di 12 mesi in quanto la durata è legata all'emissione e al trasferimento delle GO.

I campi su Certigy dove sono riportate tali scadenze sono:

"Expiry date": indica il periodo di 18 mesi (ma non oltre il 31 marzo n+2) per l'annullamento da parte delle imprese di vendita

"Transferable Till": indica il periodo massimo per il trasferimento che è di 12 mesi dal mese di produzione.

DOMANDA: Risulta impossibile annullare le GO su Certigy prodotte per immissioni da impianto FER registrato IGO. Non si riesce ad annullare le GO con il venditore, ma viene resa disponibile unicamente l'opzione PPA

RISPOSTA: la funzionalità per il trasferimento tra il conto del Produttore e il conto dell'utente finale Energivoro in caso di energia immessa in rete ancora non è disponibile. L'unica alternativa è che l'utente finale Energivoro acquisti in forma autonoma le GO sulle piattaforme di mercato (GME, AIB o Asta).

DOMANDA: L'autodichiarazione GSE deve essere esattamente uguale a quanto indicato sul portale CSEA o possono differire?

RISPOSTA: i dati autodichiarati dall'Energivoro sul portale GO del GSE, ai fini dell'espletamento delle attività necessarie al calcolo della quota green da parte del GSE, sono quelli disponibili all'operatore al momento della compilazione dei dati sul portale GO.

DOMANDA: Dal portale non si riesce a scaricare il file .csv per poi compilarlo e ricaricarlo

RISPOSTA: nel caso di bug riscontrati sul portale GO nell'ambito delle attività propedeutiche al calcolo della quota green, vi invitiamo ad aprire una segnalazione, in modo da verificare l'anomalia e risolverla.

DOMANDA: Qual è la differenza tra "energia annua prodotta" ed "autoproduzione annua d'energia elettrica" per un impianto di produzione? Grazie

RISPOSTA: l'energia annua prodotta è riferita alla produzione totale effettuata dall'impianto, mentre l'autoproduzione è la quota parte dell'energia totale prodotta dall'impianto di produzione che viene autoconsumata.

DOMANDA: come avviene la compilazione nel caso in cui per metà anno l'energia è stata venduta al GSE e per l'altra metà è stata venuta un grossista?

RISPOSTA: nel caso di impianti di produzione rinnovabili con qualifica IGO o cessione dell'energia al GSE (RID, SSP; TO, TFO) i dati autodichiarati devono essere compilati nella maschera Autodichiarazioni del Portale GO, nella sezione AUTOCONSUMO DA IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI RINNOVABILI CON QUALIFICA IGO O CON CESSIONE DELL'ENERGIA AL GSE (RID, SSP, TO, TFO) nei limiti del periodo di validità delle suddette convezioni.

DOMANDA: Sul portale del Conto Proprietà GO non è possibile trasferire GO ad un altro Conto in Italia, come mai?

RISPOSTA: Il trasferimento tra un conto italiano a un altro può avvenire esclusivamente sulla piattaforma del GME. Per avviare tale trasferimento è necessario accedere direttamente sulla piattaforma del GME. Gli esiti si visualizzano, invece, direttamente sulla piattaforma Certigy.

DOMANDA: I prelievi di energia elettrica 2024 (Rete Terna + consumi in RIU) sono richiedibili al distributore? Il dato disponibile non è esaustivo. A chi possiamo chiedere il dato presente nel S.I.I.?

RISPOSTA: il dato di prelievo da rete elettrica è presente o nel SII o richiedibile alla propria impresa di vendita.

DOMANDA: In caso di raggiungimento della quota del 50% di quota da fonte rinnovabile e 5% da autoconsumo, la premialità è automatica o deve essere dichiarata preventivamente durante il caricamento della dichiarazione alla CSEA?

RISPOSTA: la premialità è automatica e comunque sottoposta alla verifica annuale del GSE ai sensi dell'art. 7, c. 3, lett. b) su ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 5 DM 256/2024

DOMANDA: sul portale Certigy non è possibile trasferire le GO acquistate da trader a energivoro perchè appare un messaggio che indica l'impossibilità di trasferire GO all'interno dello stesso territorio italiano, come è possibile?

RISPOSTA: La funzionalità che si sta utilizzando è quella di "Export" ovvero trasferimenti da un conto italiano a un conto estero.

Se invece si acquistano/importano GO da un registro estero, le GO vengono automaticamente annullate sul conto dell'utente finale Energivoro.

DOMANDA: Dal 2025 sarà possibile per l'energivoro l'acquisto delle GO sul mercato. Bisogna registrarsi sul portale anche come operatore oltre che come energivoro?

RISPOSTA: Sì, l'energivoro può aprire un profilo "energivoro" per l'acquisizione delle GO sulle piattaforme di mercato e dei bilaterali gestite dal GME, può altresì partecipare alle aste delle GO ed eventualmente importare GO sulla piattaforma dell'AIB.

DOMANDA: L'Energivoro che ha aperto il conto GSE, deve contestualmente aprire il Profilo associato sul GME al fine di potere effettuare i trasferimenti?

RISPOSTA: Sì

DOMANDA: Buongiorno, abbiamo dichiarato a CSEA la scelta GO, ma una volta che proviamo a compilare l'Autodichiarazione" appare: "La sezione Autodichiarazioni è accessibile solo agli Energivori aderenti alla disciplina relativa ai controlli sugli obblighi di riduzione dell'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica, cd. Green Conditionalities". Abbiamo contatto anche il CSEA e loro ci confermano di essere in regola con le pratiche e che non dovremmo riscontrare nessun problema. Chiediamo pertanto che ci venga data la possibilità di accedere e compiere i vari passaggi necessari all'annullamento delle G.O. Distinti Saluti

RISPOSTA: il portale GO consente l'apertura del conto proprietà GO agli Energivori iscritti nell'elenco delle imprese energivore detenuto da CSEA.

Per l'accesso alle funzionalità del portale GO dedicate agli Energivori nell'ambito del processo delle Green Conditionalities, è altresì necessario, in aggiunta all'iscrizione al registro delle imprese energivore di CSEA per la competenza 2024, che l'Energivoro provveda a comunicare a CSEA la scelta dell'opzione b) (riduzione dell'impronta di carbonio) affinché CSEA comunichi al GSE l'inclusione del suddetto Energivoro all'opzione b).

GSE aggiorna costantemente l'elenco delle aziende ammesse al portale GO sulla base delle comunicazioni fornite da CSEA.

DOMANDA: nel caso di autoconsumo di ee green prodotta da impianti IGO la quota di produzione rinnovabile autoconsumata può essere certificata da ente diverso dal GSE (es. RINA, LRQA) ?

RISPOSTA: no. La normativa di riferimento delle cd. "green conditionalities" prevede il GSE quale soggetto deputato alla verifica del raggiungimento da parte degli energivori della quota del 30% di fabbisogno elettrico coperto da fonti prive di carbonio nel rispetto delle modalità e dei termini individuati dallo stesso GSE (si veda art. 7, comma 3, lettere a) et b) del DM 256/2024. Tali modalità e termini sono contenuti nelle *"Regole applicative sui controlli relativi all'assolvimento degli obblighi per la riduzione dell'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica"* pubblicate sul sito internet del GSE. Nell'ambito delle suddette Regole è riscontrabile che per l'anno di competenza dell'agevolazione 2024 gli autoconsumi rinnovabili vengano autodichiarati sul Portale GO e si riferiscano a: impianti di proprietà degli energivori o di soggetti terzi con qualifica IGO valida nel corso del 2024 o per i quali sia stata richiesta la qualifica IGO entro il 31 dicembre 2024 e impianti di proprietà degli energivori per i quali risulti attiva con il GSE nel corso del 2024 una convenzione di cessione dell'energia al GSE (RID, SSP, TO,

TFO). Gli autoconsumi contabilizzati ai fini del calcolo della quota green saranno limitati al periodo di validità delle convezioni (mentre sui restanti periodi eventualmente non coperti da una convenzione con il GSE per il ritiro dell'energia, ai fini del suddetto calcolo, dovrà essere attiva una qualifica IGO)

DOMANDA: Se non si raggiunge la soglia minima del 30% cosa succede? Il decreto parla di una sanzione pari al doppio di quanto non fatto. Quanto vengono valutate le GO mancanti per il calcolo della sanzione?

RISPOSTA: se l'esito del calcolo di cui alla cd. "Quota Green" è pari a un valore inferiore al 25% vi è un mancato raggiungimento della soglia minima del 30% e l'articolo 8, comma 1, del DM 256/2024 dispone che la CSEA revochi l'agevolazione disposta a seguito dell'accertamento dell'inadempimento e l'energivoro è tenuto a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi. Nel caso in cui l'esito del calcolo della cd. "Quota Green" sia pari ad un valore uguale o maggiore al 25% e inferiore al 30%, è conseguito il "raggiungimento parziale della soglia minima di copertura da fonti che non emettono carbonio" e ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) l'impresa è tenuta alla restituzione alla CSEA del 50% dell'agevolazione percepita. Le modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite che le imprese sono tenute rimborsare ai sensi del DM 256/2024 sono individuate dall'ARERA (si vedano DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024 378/2024/R/EEL et 619/2023/R/EEL).

DOMANDA: L'Energivoro che ha aperto il conto GSE, deve contestualmente aprire il Profilo associato sul GME al fine di potere effettuare i trasferimenti?

RISPOSTA: Sì, per le transazioni bilaterali, sessioni di mercato o asta. Per gli scambi internazionali non è necessario.

DOMANDA: Nel caso in cui nel mese di giugno dell'anno N +1 i consumi dell'anno N vengono ricalcolati a causa di un guasto del contatore ed è stata acquistata la percentuale del 30% sui volumi errati, cosa succede Nel caso in cui la ricostruzione dei Volumi comporta una copertura del 20% da fonte rinnovabile? Posso compensare l'anno successivo e la parte mancante?

RISPOSTA: i dati autodichiarati dall'Energivoro sul portale GO del GSE, ai fini dell'espletamento delle attività necessarie al calcolo della quota green da parte del GSE, sono quelli disponibili all'operatore al momento della compilazione dei dati sul portale GO.

DOMANDA: L'Impresa di Vendita che effettua gli annullamenti per conto del Cliente Finale ENERGIVORO, dovrà effettuare gli annullamenti mediante la P.IVA, come svolto finora, o dovrà obbligatoriamente trasferire le GO sul conto dell'Energivoro che le vedrà automaticamente annullate?

RISPOSTA: L'impresa di vendita che effettua un annullamento in favore dell'energivoro deve, in fase di annullamento, indicare obbligatoriamente la P.IVA dell'energivoro. La propria impresa di vendita può anche trasferire le GO sul conto proprietà dell'energivoro dove saranno automaticamente annullate. In quest'ultimo caso dovrà essere effettuata una compravendita di GO tra energivoro e impresa di vendita sulle piattaforme (PBGO ed MGO) gestite dal GME.

DOMANDA: L'autoconsumo da FER senza che non hanno una qualifica IGO e non cedono energia al GSE, possono concorrere al cumulo del 30%, per l'anno 2024?

RISPOSTA: no. Gli impianti che concorrono al raggiungimento della quota del 30% e della cd. Premialità del 50% di copertura del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono carbonio sono: impianti di proprietà degli energivori o di soggetti terzi con qualifica IGO valida nel corso del 2024 o per i quali sia stata richiesta la qualifica IGO entro il 31 dicembre 2024 e impianti di proprietà degli energivori per i quali risulti attiva con il GSE nel corso del 2024 una convenzione di cessione dell'energia al GSE (RID, SSP, TO, TFO). Gli autoconsumi contabilizzati ai fini del calcolo della quota green saranno limitati al periodo di validità delle convezioni (mentre sui restanti periodi eventualmente non coperti da una convenzione con il GSE per il ritiro dell'energia, ai fini del suddetto calcolo, dovrà essere attiva una qualifica IGO)

DOMANDA: È consentita la rettifica della DSAN dopo il 31/03? In caso di incongruenze

RISPOSTA: dopo la data del 31/03 all'operatore non è concessa alcuna modifica alla DSAN. Nel caso in cui l'operatore riscontrasse la necessità di modificare i dati autodichiarati e di conseguenza modificare il documento di DSAN inviato, vi invitiamo ad aprire una segnalazione al GSE, che provvederà a gestirla.

DOMANDA: siamo energivori e auto produttori (FTV e cogenerazione) dobbiamo aprire due conti uno con qualifica di energivoro e una come produttore?

RISPOSTA: se l'impianto di produzione è qualificato IGO, con qualifica effettuata entro il 31/12/2024, occorre aprire due conti proprietà diversi, uno come produttore e uno come energivoro.

DOMANDA: quindi l'autoconsumo da RID dobbiamo effettuare transazione interna?

RISPOSTA: con riferimento all'anno di competenza dell'agevolazione 2024 gli autoconsumi rinnovabili concorreranno al raggiungimento delle soglie del 30% (o del 50% per la premialità) se saranno inclusi nelle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio DSAN da rilasciare sul Portale GO da parte degli energivori entro il 31 marzo 2025.

DOMANDA: IMPRESE DI VENDITA: DEVE ESSERE SOLO LA PROPRIA del 2024 o una qualsiasi?

RISPOSTA:

Le imprese di vendita possono annullare GO esclusivamente a favore dei propri clienti finali e non è ammesso l'annullamento di GO a favore di clienti finali di altre imprese di vendita. Per le imprese energivore, che possono autonomamente approvvigionarsi delle GO, è possibile acquistare le GO da imprese di vendita diverse da quella fornitrice di energia elettrica, attraverso le piattaforme di negoziazione del GME e la registrazione di tali transazioni sulle stesse piattaforme.

DOMANDA: Buongiorno, un'azienda Elettrivora nel 2024 (presente quindi negli elenchi pubblicati da CSEA) non riesce a registrarsi nel portale GO, in quanto il GSE non la vede elettrivora.

RISPOSTA: il portale GO consente l'apertura del conto proprietà GO agli Energivori iscritti nell'elenco delle imprese energivore detenuto da CSEA.

Per l'accesso alle funzionalità del portale GO dedicate agli Energivori nell'ambito del processo delle Green Conditionalities, è altresì necessario, in aggiunta all'iscrizione al registro delle imprese energivore di CSEA per la competenza 2024, che l'Energivoro provveda a comunicare a CSEA la scelta dell'opzione b) (riduzione dell'impronta di carbonio) affinché CSEA comunichi al GSE l'inclusione del suddetto Energivoro all'opzione b).

GSE aggiorna costantemente l'elenco delle aziende ammesse al portale GO sulla base delle comunicazioni fornite da CSEA.

DOMANDA: ma se annullate da fornitore e ancora non si vedono? che tempistiche ci sono tra annullamento e vederle sul portale certigy dell'energivoro??

RISPOSTA: eventuali GO annullate in favore dell'energivoro da parte del fornitore saranno rese visibili entro la fine della settimana corrente (14 marzo) nella sezione del Portale GO di ciascun energivoro (non Certigy). L'energivoro potrà visualizzare il quantitativo di Garanzie di Origine, suddivise per tipologia per il soddisfacimento della Quota Green. La visualizzazione dei suddetti quantitativi, riferiti alle modalità con le quali l'Energivoro può soddisfare la condizionalità di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b, del DL 131/2024, permette all'Energivoro di intervenire laddove, ad esempio, il quantitativo di GO totale non sia in linea con il quantitativo necessario a soddisfare la Quota Green ovvero le percentuali previste per l'accesso alla premialità. Tale intervento può essere effettuato dall'Energivoro entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno di controllo T+1 (primo anno di controllo 2025), vale a dire entro la data ultima per l'annullamento delle GO per la competenza dell'anno T (primo anno di competenza 2024).

Le visualizzazioni a disposizione dell'Energivoro sono le seguenti:

1. quantitativo di energia elettrica rinnovabile autoprodotta annua in sito e/o in linea diretta, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a) numero 1) e numero 2.1) del DLGS199/2021 [MWh] autodichiarato dall'Energivoro sulla DSAN (per gli anni di competenza successivi al 2024, a seguito della piena implementazione delle GO da autoconsumo rinnovabile, tale dato sarà sostituito dalle GO da autoconsumo rinnovabile);
2. quantitativo di GO PPA [MWh] annullate automaticamente sul Conto Proprietà dell'Energivoro;
3. quantitativo di GO [MWh] annullate automaticamente sul Conto Proprietà dell'Energivoro relative a transazioni effettuate dallo stesso Energivoro sulle Piattaforme dei bilaterali e di mercato del GME, sulla Piattaforma dell'Association of Issuing Bodies (AIB) e sulle aste del GSE, ovvero mediante trasferimento interno con riferimento all'energia elettrica autoconsumata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lett. a), num. 2.2) del DLGS 199/2021 (autoconsumo a distanza);

4. quantitativo di GO [MWh] annullate in favore dell'Energivoro da parte delle imprese di vendita di energia elettrica con indicazione obbligatoria della Partita IVA di quest'ultimo da parte delle stesse imprese di vendita;
5. fabbisogno elettrico complessivo [MWh] autodichiarato dall'Energivoro nell'ambito della DSAN

Nelle more dell'entrata in vigore della funzionalità di visualizzazione delle suddette informazioni, si ricorda che, al netto delle informazioni di cui ai precedenti punti 1, 4 e 5, l'energivoro può visualizzare le informazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 sul portale Certigy accessibile cliccando sul tasto "certigy" presente nella propria maschera del Portale GO.

DOMANDA: dove si vedono nel portale CSEA le GO annullate dal fornitore?

RISPOSTA: è prevista sul Portale GO del GSE una maschera dedicata, denominata DETTAGLIO CALCOLO, nella quale saranno visibili all'energivoro, tutte le tipologie GO annullate in suo favore che concorrono al calcolo della quota green, secondo la formula di calcolo riportata nelle "REGOLE APPLICATIVE SUI CONTROLLI RELATIVI ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPRONTA DI CARBONIO NEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA" pubblicate sul sito istituzionale del GSE

DOMANDA: Impresa che ha acquistato GO da un venditore diverso dal suo. E' lo stesso venditore che dovrà annullare le GO oppure dovrà preoccuparsene l'impresa?

RISPOSTA: se l'energivoro acquista GO da un'impresa di vendita sulle piattaforme gestite dal GME, le GO acquistate vengono trasferite sul conto proprietà dell'energivoro presente su Certigy dove ottengono un annullamento automatico. L'energivoro non può annullare le GO. Il portale Certigy per la visualizzazione delle suddette GO è accessibile cliccando sul tasto "Certigy" presente nella maschera dell'energivoro del Portale GO.

DOMANDA: Una società elettrivora che ha anche un impianto con qualifica IGO per il quale sono accreditate GO può utilizzare le stesse ai fini del proprio assolvimento trasferendo le stesse dal proprio conto produttore al conto energivoro direttamente? In particolare: a. La società X è: i. cliente qualificato elettrivoro, ii. produttore qualificato IGO e dispone di GO assegnate sulla produzione immessa in rete; b. dispone sul portale GO del GSE dei seguenti conti: • profilo PRODUTTORE "Y" sul quale sono state ad oggi riconosciute "N" relative al periodo Gen24-Gen25; • profilo ENERGIVORO "Z". La società X vorrebbe adempiere all'obbligo delle green conditionalities con annullamento delle GO di cui dispone trasferendole direttamente sul suo conto energivoro e chiede quindi con quale modalità poter effettuare questa operazione.

RISPOSTA: è possibile trasferire le GO dal conto produttore al conto energivoro attraverso la piattaforma dei bilaterali del GME.

DOMANDA: se sul conto produttore della società X sono presenti "N" GO di competenza gennaio e febbraio 2024 che al momento, essendo trascorsi 12 mesi dalla data di produzione, non sono più trasferibili. È possibile trasferire queste GO sul conto energivoro della stessa società X per il contestuale annullamento?

RISPOSTA: No, in quanto l'annullamento automatico avviene contestualmente al trasferimento (entro i 12 mesi dal mese di produzione). Le GO devono pertanto essere trasferite entro 12 mesi dalla produzione della relativa unità energetica.

DOMANDA: MA è corretto che il 30% sia calcolato sui consumi 2022 e non quelli del 2024?

RISPOSTA: la Quota green è calcolata sul fabbisogno 2024, oggetto di autodichiazione effettuata da parte degli Energivori sul Portale GO.

DOMANDA: Ho migliaia di GO autoprodotte che NON POSSO annullare non avendo PPA, praticamente sono buttate via?

RISPOSTA: per l'anno di competenza 2024, in attesa dell'entrata in vigore delle GO da autoconsumo (a partire dalla competenza 2025) gli Energivori che intendano includere gli autoconsumi da fonti rinnovabili nella verifica della c.d. Quota Green dovranno dichiarare sulle DSAN da compilare sul Portale GO nella sezione "Autodichiazioni" entro e non oltre il 31/03/2025 gli autoconsumi rinnovabili associati ai seguenti impianti: impianti di proprietà degli energivori o di soggetti terzi con qualifica IGO valida nel corso del 2024 o per i quali sia stata richiesta la qualifica IGO entro il 31 dicembre 2024 e impianti di

proprietà degli energivori per i quali risulti attiva con il GSE nel corso del 2024 una convenzione di cessione dell'energia al GSE (RID, SSP, TO, TFO). Gli autoconsumi contabilizzati ai fini del calcolo della quota green saranno limitati al periodo di validità delle convenzioni (mentre sui restanti periodi eventualmente non coperti da una convenzione con il GSE per il ritiro dell'energia, ai fini del suddetto calcolo, dovrà essere attiva una qualifica IGO). Inoltre, affinché vengano conteggiate per la Quota Green di un energivoro anche eventuali GO emesse sul conto proprietà di un produttore quest'ultime dovranno essere oggetto di trasferimento sulle piattaforme delle GO gestite dal GME. Una volta trasferite dal produttore all'energivoro le GO otterranno un annullamento automatico sul conto proprietà di quest'ultimo.

DOMANDA: Ma se uno non ho correttamente "flaggato" la scelta, cosa può fare?

RISPOSTA: il portale GO consente l'apertura del conto proprietà GO agli Energivori iscritti nell'elenco delle imprese energivore detenuto da CSEA.

Per l'accesso alle funzionalità del portale GO dedicate agli Energivori nell'ambito del processo delle Green Conditionalities, è altresì necessario, in aggiunta all'iscrizione al registro delle imprese energivore di CSEA per la competenza 2024, che l'Energivoro provveda a comunicare a CSEA la scelta dell'opzione b) (riduzione dell'impronta di carbonio) affinché CSEA comunichi al GSE l'inclusione del suddetto Energivoro all'opzione b).

GSE aggiorna costantemente l'elenco delle aziende ammesse al portale GO sulla base delle comunicazioni fornite da CSEA.